

C.I.M.A.L.A.

Cassa Integrazione Malattia Assistenza Lavoratori Agricoli

REGOLAMENTO

INDENNITÀ INTEGRATIVA DI MALATTIA OD INFORTUNIO AI LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BARI

Art. 1

Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze di aziende pubbliche e private viene corrisposta dalla Cassa Integrazione (CIMALA), in applicazione del CCNL e CCPL degli operai agricoli, una indennità integrativa del trattamento di legge, compreso il periodo di carenza, in caso di malattia e/o di infortunio sul lavoro, secondo norme e procedure previste dal presente Regolamento.

In particolari casi, vengono, altresì, concessi ai lavoratori o agli aventi diritto, contributi assistenziali “una tantum” e trattamenti integrativi economici.

Per il pagamento di quanto previsto nel presente articolo, verranno utilizzate le somme affluite sul Fondo Contributi Assistenza Malattia (CAM) nella misura stabilita, a tale scopo, dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

Art. 2

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto collettivo provinciale, verrà erogato il contributo di assistenza contrattuale (CAC), riscosso in attuazione di norme contrattuali e di convenzione INPS, secondo misura e modalità indicate dalle stesse.

Art. 3

Per poter ottenere l'integrazione di cui al precedente art. 1, occorre che:

- a) il lavoratore abbia prestato attività lavorativa nell'anno per il quale chiede l'indennità, alle dipendenze di Ente o azienda agricola operante ed iscritta nei ruoli INPS della provincia di Bari;
- b) che l'Ente o azienda, presso cui il lavoratore richiedente ha lavorato, sia in regola con il versamento dei contributi alla Cassa; nel caso in

cui, nello stesso anno, il lavoratore abbia prestato la sua opera presso più aziende, la domanda si intende accolta purchè almeno una di esse abbia versato regolarmente i contributi dovuti;

- c) alla domanda sia allegata la certificazione INPS o INAIL, in originale o in copia fotostatica, comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennità di legge per i periodi per i quali si chiede l'integrazione. Non è ritenuta valida altra documentazione sostitutiva.

Art. 4

L'integrazione viene corrisposta ai lavoratori aventi diritto per tutti i giorni di malattia riconosciuti ed indennizzati dall'INPS o, in caso di infortunio sul lavoro, per tutto il periodo riconosciuto ed indennizzato dall'INAIL.

Art. 5

La misura della indennità integrativa corrisposta dalla Cassa è stabilita dai CCNL e CCPL vigenti.

Comunque, l'importo della indennità integrativa giornaliera è deliberato dal Comitato di Gestione, anche in deroga a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, tenuto presente le disponibilità e le risultanze di bilancio del Fondo CAM.

Tuttavia, al fine di consentire la corresponsione dell'indennità integrativa nella misura stabilita dai contratti collettivi, il Comitato di Gestione, nel redigere il rendiconto economico annuale, verificherà l'adeguatezza e la congruità dei contributi in vigore, informando le Organizzazioni firmatarie del CCPL, per l'adozione, ove necessario, dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 6

Il lavoratore che intenda chiedere l'indennità integrativa, deve inoltrare alla Cassa direttamente, a mezzo raccomandata o per il tramite 'del Patronato cui abbia conferito regolare mandato, la domanda compilata correttamente con tutti gli elementi e dati richiesti.

La domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro il termine stabilito dal Comitato di Gestione.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti.

Art. 7

Per il periodo di malattia od infortunio, i giorni da considerare ai fini dell'indennità integrativa, nonché la data di corresponsione del trattamento di legge, vale la documentazione rilasciata dall'Ente pubblico erogatore.

Art. 8

Le domande che, in sede di istruttoria, dovessero risultare incomplete dei dati e degli elementi richiesti, nonché carenti della documentazione prescritta, saranno accantonate.

Di tanto saranno informati i lavoratori interessati, i quali, entro 30 giorni dalla comunicazione, potranno perfezionare la domanda presentata.

Art. 9

Le domande non accoglibili per il mancato versamento dei contributi da parte delle aziende saranno considerate sospese, dandone comunicazione ai lavoratori, i quali potranno fornire deduzioni al riguardo, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Tali domande potranno essere riconsiderate, in presenza della dimostrazione dell'avvenuto versamento della contribuzione cui era tenuta l'azienda, oppure che tale condizione risulti soddisfatta da accertamenti esperiti d'ufficio.

In caso di segnalazioni o denunce per azioni di recupero presso gli Organi competenti, attivate dai lavoratori nei confronti dell'azienda, per la regolarizzazione del mancato versamento dei contributi contrattuali dovuti alla Cassa, la domanda è sospesa fino alla definizione della controversia.

Art. 10

La domanda si intende definitivamente respinta quando:

- 1) la stessa è presentata oltre i termini stabiliti;
- 2) persista la carenza della documentazione richiesta;
- 3) il lavoratore non abbia dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti e di cui all'art. 3;
- 4) ricorrono motivi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione presentata.

Dell'avvenuta reiezione della domanda sarà data comunicazione al lavoratore.

Art. 11

L'indennità integrativa sarà corrisposta agli aventi diritto, a mezzo assegno postale, bancario non trasferibile o bonifico.

Art. 12

Per tutte le modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie apportare al presente Regolamento, deciderà con propria delibera il Comitato di gestione della Cassa, conformemente allo Statuto.